



Leonardo Latini
Sindaco

**Alla Prefettura di Terni
Viale della Stazione TERNI**

**Alla Questura
Via Antiochia TERNI**

**Al Comando Provinciale Carabinieri
Via L. Radice TERNI**

**Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
Via Bramante n. 45 TERNI**

**Al Comando Provinciale del Corpo Forestale
dello Stato di Terni
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Al Comando della Polizia Locale
della Provincia di Terni
Viale della Stazione TERNI**

**Alla USL Umbria n. 2
Via Bramante TERNI**

**All' A.S.M. Terni S.p.A.
Via Bruno Capponi TERNI**

**Alla Confcommercio
Largo Volfrango Frankl, 10 TERNI**

**Alla Confesercenti
Via Carrara n. 15 TERNI**

**Alla CNA – Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Alla Confartigianato di Terni
Via L. Casale n.9 TERNI**

**Alla Confindustria di Terni
Via A. Garofoli, 13 TERNI**

**Alla Confapi
Via Manara, 6 TERNI**

**Alla Coldiretti
Viale Donato Bramante, 3/A TERNI**

**Alla Direzione Polizia Locale - Mobilità
SEDE**

**Alla Direzione Servizi Turistici
SEDE**

**Alla Direzione Lavori Pubblici
SEDE**

**Alla Direzione Attività Economiche - Innovazione
SEDE**

OGGETTO: #divertiAMOci. Insieme per un divertimento sostenibile – provvedimenti necessari per il regolare svolgimento.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il fenomeno cosiddetto “*movida*” inteso nel suo significato estensivo, per indicare l’abitudine dei giovani e giovanissimi di vivere serate notturne in zone della città dove insistono attività di somministrazione e dove sono presenti animazione fino a tarda ora, soprattutto nelle serate del venerdì e sabato, è andato delineandosi anche nella città di Terni assumendo caratteristiche e dimensioni considerevoli;
- La “*movida*” risponde alla domanda sociale di relazionalità e richiama i temi della qualità della vita, della convivialità, della fruizione dei centri storici, dell’attrattività turistica, della forza creativa dello spazio urbano, prima ancora che quelli economici della produzione di reddito e del lavoro; è una risorsa che rende la città viva e vitale in grado di generare valore sociale, oltre che economico, che deve essere gestita e governata al fine di arginare fenomeni di deriva sociale;
- L’imponenza dell’afflusso registrato nel periodo post *lockdown*, nell’area interessata del centro città nelle giornate di venerdì e sabato sera comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all’ordine ed alla incolumità, oltreché quelli relativi al decoro urbano, tenuto conto del fatto che nei luoghi pubblici vengono sovente abbandonati e talvolta frantumati i contenitori delle bevande, che costituiscono fonte di pericolo per coloro che fruiscono a diverso titolo di tali spazi, nonché limitare fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità ed al riposo dei residenti della zona;

- che il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante della comunità locale, *“in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento dalle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”* adotta ordinanze contingibili e urgenti, secondo quanto previsto dall'art. 50, quinto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- che in particolare si assiste in alcune zone centrali del territorio comunale situazioni di grave pregiudizio del decoro urbano e della vivibilità urbana, rilevati durante le attività di controllo da parte delle forze di polizia ed emerso dagli incontri tenuti presso la Questura di Terni;

Considerato che:

- è stato elaborato un modello organizzativo per la gestione in sicurezza del fenomeno *“movida”* in collaborazione con la Questura di Terni, congiuntamente con le altre forze di Polizia, che coinvolge attivamente le attività di somministrazione/ristorazione e le rispettive associazioni di categoria attraverso l'organizzazione di un evento unico denominato *“#divertiAMOci”* che riassume in sé le caratteristiche del fenomeno *movida*, e che si svolgerà nel centro città nel periodo estivo luglio-agosto-settembre 2020;
- il citato modello prevede per i soggetti direttamente coinvolti nel progetto, l'osservanza puntuale delle leggi, regolamenti nonché delle norme comportamentali contenute nel **“Regolamento d'uso”** elaborato e sottoscritto dalle parti in data 23/07/2020 (allegato n.1), attraverso il quale i gestori dei locali, per il rispetto delle norme previste, garantiscono la presenza nell'area, di cui alla planimetria allegata alla presente ordinanza (allegato n. 2), di addetti ai compiti di controllo, che siano facilmente individuati tramite pettorina ad alta visibilità (**“ACCOGLIENZA”**), che siano stati preventivamente formati per assicurare il rispetto delle misure organizzative stabilite per gli esercizi, compreso il rispetto degli spazi assegnati, vigilanza sul rispetto degli orari stabiliti, nel fornire assistenza e garantire l'ordinato afflusso, stazionamento e deflusso all'interno dell'area dei fruitori, e nel richiedere l'intervento delle Forze di polizia quando necessario.
- i gestori dei locali dovranno: rendere noto, anche mediante affissione, il citato **“Regolamento d'uso”**, scaricabile anche tramite *QRCode*; attenersi al rispetto rigoroso degli orari stabiliti per gli intrattenimenti musicali, ai limiti riguardanti l'occupazione del suolo pubblico e la vendita e somministrazione degli alcolici; liberare gli spazi esterni da attrezzature al termine dell'orario consentito senza arrecare disturbo ai residenti.

Atteso che:

in occasione di riunioni di coordinamento svoltesi presso la locale Questura, sono emerse le seguenti esigenze ai fini di prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, come il riscontrarsi di episodi di violenza e aggressioni fra giovani:

- necessità di un apposito provvedimento sindacale che vieti la detenzione di contenitori di vetro, al fine di prevenire fenomeni di violenza in considerazione della potenziale pericolosità di tali contenitori, interi e/o frantumati, anche associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, spesso fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- necessità di adottare provvedimenti sanzionatori in relazione ad episodi di cessione di bevande alcoliche a persone minori di anni 18 non disciplinato da norme specifiche nell'ordinamento

attuale;

- esigenza di mettere in campo azioni attive che impediscano il protrarsi delle occupazioni di tavoli e sedie oltre l'orario da parte dei fruitori delle aree della movida, creando così pregiudizio anche oltre gli orari consentiti, nei confronti del riposo dei residenti;

Considerato ulteriormente che:

- si rende indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico e ciò tanto più in coincidenza con l'evento in questione;
- non sussistono disposizioni per imporre in via ordinaria il divieto in questione, rendendosi pertanto necessario il ricorso al potere di ordinanza ai sensi dell'art.50, comma 5, D.lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Richiamata l'ordinanza prot. 52525 del 12/04/2011, che disciplina l'utilizzo di strumenti apparecchi e impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi ed in occasione dello svolgimento di spettacoli e trattenimenti che prevede:

“Nei locali degli esercizi pubblici, dei circoli privati e loro pertinenze il funzionamento di apparecchi radio, C.D., televisori, juke-box, utilizzati per diffondere musica soffusa, funzionale unicamente ad allietare e rendere meno monotona la permanenza del pubblico nel locale nonché la diffusione di musica attraverso l'effettuazione sistematica di audizioni musicali con o senza elementi dal vivo, è consentito nei seguenti orari:

al chiuso dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00

all'aperto dalle ore 17.00 alle ore 24.00

[...] chiunque viola le prescrizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 480,00”;

Vista l'ordinanza prot. 88027 del 24.07.2020 la quale non riportava compiutamente quanto stabilito con D.G.C. n.27 del 07.02.2017, inoltre risultava non completa nella elencazione delle vie perimetrali relative all'area oggetto del dispositivo;

Visti al riguardo:

- l'art. 50, comma 5, D.lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48;

ORDINA

1. In coincidenza con lo svolgimento dell'evento #divertiAMOci, nel centro cittadino, **dalle ore 21:00 del venerdì alle ore 06.00 del sabato e dalle ore 21.00 del sabato alle ore 06.00 della domenica a partire dalla data della pubblicazione della presente e fino al 30 settembre 2020**, nelle seguenti aree e zone del centro delimitate dalle seguenti vie, incluse nei divieti, e segnatamente **Piazza Tacito, Via Mazzini, Piazza Buozzi, Corso Vecchio, Via della Biblioteca, Via Carrara, Lungonera Cimarelli, Via Vittime delle Foibe, Corso del Popolo, Via dell'Annunziata, Piazza Briccialdi, Via Mirimao, Via Carducci, Via Botticelli, Piazza Dalmazia (compresa), Via della Vittoria, Via C. Battisti, Piazza Tacito** come evidenziato nella planimetria allegata e costituente parte integrante della presente ordinanza (allegato n. 2), è **vietata:**

- a) la **detenzione di contenitori di vetro**, ai fini dell'immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo;
- b) la **vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori**

di vetro. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all'ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall'esercente all'interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi;

- c) la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro** da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate.

I divieti di cui alle lettere b) e c) si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché eventi organizzati da associazioni senza fini di lucro, e presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati.

Nella precitata area la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita** unicamente nei seguenti casi sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge:

- tramite servizio assistito al tavolo all'interno o all'esterno dei locali di esercizio,
- sulle rispettive aree e spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati;
- per la somministrazione di caffè al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.

Fatto salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, per le violazioni di cui al punto **1.** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
Punto 1 lettera a)	da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
Punto 1 lettera b) e c)	da € 100.00 a € 500.00	€ 166,66

Nel caso di cui al punto 1 lettera a) i contenitori di vetro dovranno essere consegnati agli agenti operanti che provvederanno al corretto e sicuro conferimento.

In caso di reiterazione dell'illecito amministrativo di cui al punto **1** lettere **b) e c)** si determina la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata di giorni 10 (dieci) da parte dell'Autorità competente

- 2.** Fatto salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale è **vietata altresì** la cessione di bevanda alcolica per interposta persona a minore degli anni 18.

Per la violazione di cui al punto **2** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
Punto 2	da € 80.00 a € 480.00	€ 160.00

- 3.** Tenuto conto della disciplina delle occupazioni di suolo pubblico con tavoli e sedie, gazebo, etc. per somministrazione di alimenti e bevande come da modifica orari D.G.C. n. 27 del 07.02.2017,

che, stabilisce gli orari consentiti per le suddette occupazioni, concedendo comunque ulteriori quindici minuti per lo sgombero dei tavoli e delle sedie oltre l'orario massimo di somministrazione con le modalità di seguito indicate: dalla domenica al giovedì fino alle ore 01.00, venerdì e sabato fino alle ore 01.45 del giorno successivo, **è vietato:**

- a) Ai fruitori dei locali, intrattenersi seduti ai tavoli esterni agli stessi nelle aree di occupazione di suolo pubblico o sulle aree private all'esterno degli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande oltre gli orari previsti al punto 3;
- b) ai gestori dei locali protrarre le occupazioni di suolo pubblico o sulle aree private all'esterno degli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande con tavoli e sedie oltre gli orari previsti al punto 3 nonché come prescritto dalla relativa concessione di occupazione di suolo pubblico

Per le violazioni di cui al punto 3 della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
Punto 3 lettera a)	da € 25.00 a € 150.00	€ 50.00
Punto 3 lettera b)	da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00

SI RICHIAMA ALTRESI'

la disciplina relativa ai limiti di orario previsti per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche (Legge 125/2001, D.L. 117/2007 come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120) come di seguito schematizzata, indicando la fascia oraria in cui possono non essere vendute o somministrate le bevande alcoliche a seconda della tipologia di esercizio:

Tipologia attività	Orari	Sanzioni	Riferimento normativo sanzioni
D.L. 117/2007 art.2 Pubblici esercizi	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6 del mattino	da € 5.000 a € 20.000	art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
D.L. 117/2007 art.2 Spazi e aree pubblici	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6		art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
D.L. 117/2007 art.2 Circoli privati	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6	da € 5.000 a € 20.000	art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
D.L. 117/2007 art.2bis Esercizi di vicinato compresi distributori automatici su area privata	divieto vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6	€ 5.000 a € 20.000	comma 2-bis, art. 6 D.L. 117/2007
L. 125/2001 art. 14bis Distributori automatici su A.P.	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 7	da € 5.000 a € 30.000	Art. 14 bis L. 125/01

I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis (pubblici esercizi, spazi e aree pubbliche, circoli privati) non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 15 e il 16 agosto (comma 2-ter dell'art. 6 del D.L. 117/2007);

AVVERTE CHE

La presente ordinanza sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia Municipale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Umbria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii.

La presente ordinanza sostituisce la precedente prot. 88027 del 24.07.2020.

IL SINDACO

Leonardo Latini

documento firmato digitalmente